

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI DAL PIANO DI ZONA 2015 - 2017 PER IL DISTRETTO 12 DI
VALLE SABBIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000 E DELLA
LEGGE REGIONALE 3/2008**

Premesso che

- l'art. 19, commi 2 e 3 della Legge 328/2000, prevede l'adozione del Piano di Zona attraverso un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali); l'art. 18 della Legge Regionale 3 del 12 marzo 2008 "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio - sanitario*", ribadisce che il Piano di Zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale,
- in particolare il comma 7 del suddetto articolo 18 evidenzia che "i Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione dell'Accordo di Programma con l'ASL territorialmente competente".
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 2941 del 19.12.2014 che approva il documento "Un Welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015 - 2017";
- il paragrafo 7.1 dell'Allegato alla suddetta deliberazione regionale stabilisce che il territorio di riferimento del Piano di Zona è di norma coincidente con il distretto socio sanitario;
- il paragrafo 7.2 stabilisce che sono elementi essenziali dell'Accordo di Programma:
 1. le finalità e gli obiettivi;
 2. la designazione dell'Ente Capofila;
 3. l'individuazione dell'Ufficio di Piano;
 4. l'indicazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti e la descrizione dei relativi impegni;
 5. gli strumenti e le modalità di collaborazione con il Terzo Settore;
 6. le modalità di verifica e monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo di Programma;
 7. la durata triennale 1 maggio 2015 - 31 dicembre 2017;

8.

Tutto ciò premesso i Comuni del Distretto n. 12, la Comunità Montana di Valle Sabbia e
l'ASL di

Brescia stipulano e sottoscrivono il presente Accordo di Programma.

Art. 1 FINALITA'

L'Accordo di Programma è lo strumento principale con cui i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane, ove delegate, in base al principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, intervengono sulla rete delle unità di offerta sociali e sull'esercizio stesso delle loro attribuzioni con particolare riferimento all'art. 13 della Legge Regionale 3/2008. Il presente Accordo di Programma è volto a definire i rapporti tra le parti e le procedure relative alla predisposizione e realizzazione del Piano di Zona del Distretto 12.

I Comuni, come previsto dall'art. 13 Legge Regionale 3/2008, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, in particolare delle seguenti competenze:

- la programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale dell'unità di offerta sociale, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione;
- la sperimentazione di unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;
- l'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, di servizi e prestazioni di natura economica e di titoli sociali;
- la definizione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione.

All'ASL, come previsto dall' art. 14 Legge Regionale 3/2008 compete e in particolare la Direzione Sociale, come previsto dalla Delibera n. 2941 del 19/12/2014 sarà chiamata a:

- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone , della famiglia e della comunità;
- Integrare gli interventi delle reti socio - sanitaria e sociale;
- Coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale;

Con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma l'ASL concorre all'integrazione socio-sanitaria e assicura la coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e finalità della programmazione locale.

ART. 2 RAPPORTI TRA COMUNI E COMUNITA' MONTANA

Il presente Accordo definisce i rapporti tra i Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 12 e la Comunità Montana di Valle Sabbia per la realizzazione del Piano di Zona.

La Comunità Montana di Valle Sabbia gestirà, per conto dei Comuni del Distretto 12, alcuni servizi che verranno svolti in forma associata, quali, ad esempio: - Servizio Tutela Minori

- Servizio Sociale Professionale di base
- Assistenza Domiciliare per Minori
- Coordinamento Servizi Handicap (CSH)
- Servizio al lavoro Social Work
- Servizi/Azioni di Prevenzione (ex leggi di Settore)
- Centri Diurni Disabili
- Funzioni di Controllo per le Unità di Offerta Sociale

Potranno altresì essere sperimentate forme di gestione associata per altre tipologie di servizi (es.

Servizio Educativo Domiciliare e scolastico per soggetti con handicap, Servizio di Prevenzione,

Minori-famiglia, Servizio trasporto per accesso ai servizi disabili, azioni territoriali nell'ambito della

Salute Mentale e dell'Emarginazione, ecc.).

Art. 3 LE LINEE DIRETTRICI DEL SISTEMA DI WELFARE DEL DISTRETTO 12

Alla luce dei principi declinati dalla deliberazione regionale, la programmazione del prossimo

triennio dovrà prevedere questi obiettivi:

- condivisione di obiettivi tra i Comuni e gli attori del territorio al fine di evitare dispersione di risorse ;
- realizzazione di modalità organizzativo - gestionali moderne, efficienti ed economicamente sostenibili nell'ambito di una programmazione unitaria e condivisa, che preveda anche il consolidamento di forme di **gestione associata** di servizi o attività attinenti all'area socio assistenziale.
- governo del sistema delle unità di offerta della rete attraverso la definizione di regole uniformi da parte dei Comuni rispetto ai criteri di accesso, alle modalità di fruizione, alla partecipazione della spesa da parte dei cittadini.

- integrazione delle funzioni di Segretariato Sociale, prevedendo sinergie tra Comuni e ASL di riferimento;
- integrazione sociale e socio sanitaria con la collaborazione tra Comuni, ASL e Terzo Settore;
- mantenimento dei fondi di solidarietà;
- la centralità della famiglia in termini di promozione, supporto e prevenzione;
- promozione di azioni a favore dell'area giovanile
- realizzazione di progetti sperimentali attraverso il coordinamento di risorse locali;
- il reperimento di nuove risorse sia pubbliche che private, anche attraverso l'utilizzo di specifici bandi;
- promozione di azioni sperimentali sul tema delle Nuove Povertà, specialmente negli ambiti Casa e Lavoro;
- introduzione di un sistema informatizzato che permetta e favorisca il monitoraggio delle attività del Piano di Zona rispetto alle dimensioni della conoscenza, delle risorse e dei servizi.

Art. 4 SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Sono soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma i Comuni del Distretto n. 12, la Comunità Montana di Valle Sabbia e l'ASL di Brescia.

Ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000, detti soggetti sono definiti i soggetti istituzionali del territorio, i quali si assumono la responsabilità principale nella realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete.

Attraverso l'Accordo di Programma le diverse amministrazioni interessate all'attuazione del Piano di Zona coordineranno i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi. L'ASL di Brescia secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:

- assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;
- coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n. 2941 del 19.12.2014.

- favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria;
- assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;
- a programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;
- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- integrare gli interventi delle reti sociosanitaria e sociale;
- predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo per le Nazionali Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socioassistenziale dell'Ambito Territoriale;
- coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.

Art. 5 ENTE CAPOFILA E SUO RUOLO

L'ente capofila sarà la Comunità Montana di Valle Sabbia (art 18 comma 9 Legge 3/2008). L'Ente capofila ha il compito di

- essere destinatario dei finanziamenti pubblici e privati derivanti dall'attuazione del Presente Accordo di Programma e curarne la rendicontazione;
- rendere esecutive le decisioni prese dall'Assemblea dei Sindaci, anche su proposta dell'Ufficio di Piano;
- curare i conseguenti adempimenti amministrativo contabili, anche relativamente all'attuazione del presente Accordo;
- raccogliere i dati e le informazioni necessarie agli adempimenti informativi in attuazione del presente accordo e curarne la trasmissione.

Il Responsabile amministrativo è individuato nella figura del Responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle Sabbia.

L'ente capofila rende conto, annualmente e con relazione scritta, salvo diversa richiesta dell'Assemblea dei Sindaci, dello stato di avanzamento dell'attuazione del Piano di Zona e dell'utilizzo delle risorse.

Art. 6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per la redazione, l'attuazione, l'implementazione e la valutazione del Piano di Zona, in conformità alle linee guida regionali, gli enti sottoscrittori titolari e responsabili del Piano di Zona, attivano una struttura organizzativa articolata in: **Assemblea dei Sindaci (art. 7), Comitato Ristretto dei Sindaci (art. 8), Ufficio di Piano (art. 9).**

Art. 7 ASSEMBLEA DEI SINDACI

L'organo di rappresentanza politica di ambito, responsabile per la programmazione del sistema di interventi e servizi sociali, è individuato nell'Assemblea dei Sindaci di Distretto (art. 18 L. R. 3/2008).

Tale organo è composto da tutti i Sindaci dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 12 della Valle Sabbia o loro delegati, all'interno dei quali viene nominato il Presidente.

Partecipa all'Assemblea Distrettuale, senza diritto di voto, l'Assessore ai Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle Sabbia.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che ne cura la convocazione e ne coordina i lavori. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno o ogni qualvolta se ne ravvisa l'opportunità. All'Assemblea dei Sindaci del Distretto, che rappresenta il luogo stabile della decisionalità politica per quanto riguarda la Programmazione Zonale nell'area socio - sanitaria e assistenziale, spetta il compito di decidere in merito a:

- approvazione del documento di Piano e suoi eventuali aggiornamenti;
- aggiornamento delle priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili;
- verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi del Piano;
- approvazione annuale del piano economico - finanziario di preventivo e dei rendiconti di consuntivo;
- approvazione delle proposte dell'Ufficio di Piano, relativamente alla gestione dei servizi e dei corrispondenti budget;

- approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'ASL ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi qualora la normativa regionale lo preveda.

Art. 8 COMITATO RISTRETTO DEI SINDACI

L'Assemblea dei Sindaci e la Comunità Montana di Valle Sabbia individuano nel Comitato Ristretto dei Sindaci lo strumento di valutazione e concertazione preventiva, finalizzato alla predisposizione dei contenuti oggetto di discussione dell'Assemblea dei Sindaci.

Il Comitato Ristretto dei Sindaci è presieduto dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci ed è costituito dal Presidente o dall'Assessore ai Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle Sabbia o da un suo delegato, nonché da quattro amministratori componenti l'Assemblea dei Sindaci e da questa ultima nominati.

Il Comitato Ristretto è convocato dal Presidente dell'Assemblea, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Al Comitato Ristretto partecipa il Coordinatore dell'Ufficio di Piano e potranno essere invitati altri soggetti, di volta in volta individuati in relazione alla tematica in discussione.

Art. 9 UFFICIO TECNICO DI PIANO

L'Ufficio di Piano è lo strumento tecnico-amministrativo, che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano di Zona (art 18 , comma 10 L. R. 3/2008).

Composizione dell'Udp

L'Ufficio di Piano è composto da:

- Responsabile o referente dei Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle Sabbia;
- Responsabile o referente dei Servizi Sociali dell'Aggregazione dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 12;
- Responsabili o referenti dei Servizi Sociali degli altri Comuni;

All'Ufficio di Piano partecipa il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci o un suo delegato, e il Direttore dell'Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale senza diritto di voto;

La verbalizzazione degli incontri sarà a carico dei partecipanti dell'Ufficio di Piano.

L'ufficio di Piano può essere integrato con la partecipazione di altri tecnici, esperti di processi

organizzativi e di programmazione dei sistemi di welfare complessi quando necessari allo sviluppo di particolari problematiche.

Coordinatore dell'Udp

L'Ente Capofila recepisce la nomina del coordinatore, su proposta dell'Ufficio di Piano stesso.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano ha il compito di:

- convocare le riunioni in accordo con il Responsabile dei Servizi Sociali dell'Ente Capofila;
- partecipare, coordinandosi con il Responsabile di Servizio dell'Ente Capofila ai coordinamenti provinciali (Cabina di Regia) e regionali;
- trasmettere al Presidente, all'Assemblea dei Sindaci e al responsabile dei Servizi Sociali le proposte dell'Ufficio di Piano;
- mantenere per tramite del Responsabile dei Servizi Sociali i rapporti con l'ente capofila.
- partecipa all'comitato ristretto dei Sindaci e all'Assemblea dei Sindaci.

Funzionamento dell'Udp

L'ufficio di Piano si riunisce su convocazione del Coordinatore o su richiesta del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci o di almeno quattro componenti. Di norma va convocato almeno dieci volte in un anno.

Nella convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno e allegata l'eventuale documentazione illustrativa; le proposte vengono approvate a maggioranza dei presenti.

Il verbale della seduta contiene le proposte approvate dall'ufficio di Piano, viene trasmesso a tutti i componenti per le eventuali osservazioni, che devono pervenire entro i successivi due giorni lavorativi. Il Verbale definitivo deve essere allegato alla successiva convocazione. L'ufficio di Piano deve divenire uno strumento privilegiato per sostenere gli enti territoriali, per evitare l'isolamento e realizzare interventi a livello di ambito non più di singolo Comune nel rispetto delle esigenze territoriali.

L'Ufficio di Piano opera in pieno raccordo con l'Assemblea dei Sindaci e l'ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona.

Le competenze dell'Ufficio di Piano relative alla realizzazione del Piano di Zona riguardano:

- la programmazione e la pianificazione degli interventi, anche coinvolgendo la rete e le risorse del territorio;
- il monitoraggio e la valutazione degli interventi;
- la costruzione e gestione dei budget;
- l'amministrazione delle risorse complessivamente assegnate;
- il coordinamento dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma, favorendone la partecipazione;
- la cura dei rapporti con l'Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale.

L'Ufficio di Piano periodicamente convoca i tecnici comunali per una fattiva collaborazione e comunicazione.

L'Ufficio di Piano nella sua attività si raccorda con il Coordinamento Sovradistrettuale e con Ja Cabina di Regina come previsto dalla DGR n. 326/20013 e dalla Delibera n. 2941/2014 al fine di evitare duplicazioni e frammentazioni nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi. Ciascun Comune ed Ente dell'ambito distrettuale contribuisce al funzionamento dell'Ufficio di Piano proporzionalmente alle risorse umane e strumentali disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del Bilancio Regionale.

Art. 10 GRUPPI DI LAVORO CON RETE TERRITORIALE E TAVOLO DI RAPPRESENTANZA DEL TERZO SETTORE

L'ufficio di Piano può avvalersi, nel lavoro di analisi e progettazione tecnica delle soluzioni e problematiche sociali, di Gruppi di Lavoro che hanno il compito di analizzare i servizi e le risorse relative al settore di propria competenza, nonché condividere i processi di attuazione del Piano di Zona e presentare all'Udp proposte concrete d'intervento.

I Gruppi di Lavoro rappresentano il luogo del confronto tra programmatori istituzionali e realtà sociale. Considerato il loro ruolo possono essere previsti momenti stabili lungo il percorso di attuazione e valutazione del Piano di Zona.

I Gruppi di lavoro sono composti da tecnici dei servizi sociali delle amministrazioni d'ambito, referenti dei servizi sociosanitari dell'ASL e/o AOD e da rappresentanti delle realtà territoriali che operano sul territorio negli specifici settori di competenza.

Per quanto riguarda il Tavolo di Rappresentanza del Terzo Settore si farà riferimento alla collaborazione con i referenti del Forum del terzo settore costituitosi a livello distrettuale, come previsto da Regione Lombardia.

Art. 11 ADEMPIMENTI E COMPITI DEI COMUNI SOTTOSCRITTORI

Nella logica di costruzione della rete integrata di servizi e degli interventi sociali, tutti i Comuni del Distretto 12 e la Comunità Montana di Valle Sabbia partecipano al presente Accordo di Programma e sono quindi inseriti nel Piano di Zona.

I Comuni aderenti all'Accordo di Programma si propongono di condividere una logica di programmazione, gestione, controllo e modalità di partecipazione alla spesa dei servizi sociali complessivamente erogati alle fasce di bisogno esistenti sul territorio.

Art. 12 SOGGETTI ADERENTI

Al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del terzo settore e gli altri attori interessati alla costruzione e gestione della rete dei servizi sociali, si prevede, se richiesto, la loro adesione all'Accordo di Programma.

Questi soggetti, identificati rispetto al loro radicamento territoriale, alle rappresentanze definite e riconosciute a livello provinciale, saranno coinvolti prioritariamente nella progettazione e nella realizzazione dei servizi e degli interventi sociali.

Ogni rappresentanza di organizzazione del terzo settore individuerà un soggetto sottoscrittore. Possono aderire tutti i soggetti presenti sul territorio o che vi operano in via principale, secondo rappresentanza.

Art. 13 RUOLI E COMPITI DEI SOGGETTI ADERENTI

I soggetti aderenti, così come individuato nell'art. 11 del presente Accordo di Programma, avranno il compito di collaborare fattivamente nella realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e socio sanitarie (art. 3 comma 1 L.R. 3/2008) e nelle azioni previste dal Piano di Zona. Inoltre potranno apportare risorse aggiuntive al Piano di Zona in termini di volontariato, di infrastrutture, di finanziamenti e di risorse umane ed economiche.

I soggetti aderenti sono corresponsabili nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Zona.

Art. 14 DURATA E VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo di Programma ha durata e validità dal 1 Maggio 2015 al 31 Dicembre 2017 e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano di Zona per il triennio successivo.

Gli enti firmatari esprimono, fin d'ora, la volontà di sostenere gli interventi che verranno individuati in base a quanto stabilito nel Piano di Zona.

Art. 15 CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'attuazione del presente accordo di programma è competente il Tribunale di Brescia.

Art. 16 CLAUSOLE FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo di Programma si rimanda alla legislazione vigente.

Inoltre per la sua completa attuazione e per la realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, sarà possibile attivare protocolli d'intesa o altri strumenti operativi approvati dai competenti organi (Assemblea, UdP, Comunità Montana). Visto, letto e sottoscritto.

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il Direttore Generale dell'ASL di Brescia Dr. Carmelo Scarcella	Il presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia Sig. Giovanmaria Flocchini
	Il sindaco del Comune di Agnosine Sig. Giorgio Bontempi
	Il sindaco del Comune di Anfo Sig. Giampietro Mabellini
	Il sindaco del Comune di Bagolino Sig. Gianluca Dagani
	Il sindaco del Comune di Barghe. Sig. Giovanbattista Guerra
	Il sindaco del Comune di Bione Sig. Franco Zanotti
	Il sindaco del Comune di Capovalle Sig. Natalino Grandi
	Il sindaco del Comune di Casto Sig. Diego Prandini
	Il sindaco del Comune di Gavardo Sig. Emanuele Vezzola
	Il sindaco del Comune di Idro Sig. Giuseppe Nabaffa
	Il sindaco del Comune di Lavenone Sig. Claudio Zambelli
	Il sindaco del Comune di Mura Sig. Umberto Corsini
	Il sindaco del Comune di Odolo

	Sig. Fausto Cassetti
	Il sindaco del Comune di Paitone Sig. Dante Freddi
	Il sindaco del Comune di Pertica Alta Sig. Giovanmaria Flocchini
	Il sindaco del Comune di Pertica Bassa Sig. Manuel Bacchetti
	Il sindaco del Comune di Preseglie Sig. Stefano Gaburri
	Il Sindaco del Comune di Provaglio Val Sabbia Sig. Marco Venturini
	Il sindaco del Comune di Roè Volciano Sig. Maria Katia Vezzola
	Il sindaco del Comune di Sabbio Chiese Sig. Onorio Luscia
	Il sindaco del Comune di Serle Sig. Paolo Bonvicini
	Il sindaco del Comune di Treviso Bresciano Sig. Mauro Piccinelli
	Il sindaco del Comune di Vallio Terme Sig. Floriano Massardi
	Il sindaco del Comune di Vestone Sig. Giovanni Zambelli
	Il sindaco del Comune di Villanuova Sul Clisi Sig. Michele Zanardi
	Il sindaco del Comune di Vobarno Sig. Giuseppe Lancini
	Il sindaco del Comune di Muscoline

	Sig. Davide Comaglio
	Il sindaco del Comune di Prevalle Sig. Amilcare Ziglioli